APPROFONDIMENTO CIVILE

Porto armi negato per precedente condanna per maltrattamenti sugli animali (TAR Bari n. 352/2025)

Data pubblicazione: 04/04/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un cittadino ha impugnato il diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia disposto dal Questore di Bari e confermato dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani. Il diniego si fondava su un decreto penale di condanna per maltrattamenti sugli animali (art. 544-ter c.p.): nel suo terreno erano stati trovati 25 cani in condizioni igienico-sanitarie precarie, uno dei quali deceduto.

LA DECISIONE

Il TAR Puglia (sent. n. 352/2025) ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento amministrativo. Il giudizio sull'affidabilità del soggetto, in materia di armi, è discrezionale e può fondarsi su ***comportamenti che, pur non rientrando tra i reati ostativi in senso stretto, rivelano mancanza di buona condotta e rischio di abuso dell'arma***. Il legame tra i maltrattamenti e l'attività venatoria rafforzava la valutazione negativa.

CONCLUSIONI

Anche una condanna per maltrattamenti animali può giustificare il diniego del porto d'armi, se rivela inaffidabilità o pericolosità. Il TAR ribadisce la centralità del potere discrezionale dell'amministrazione e la funzione preventiva del controllo in materia di armi.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati